

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

promossa da:

Il Tribunale, nella persona del Giudice Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente **ORDINANZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.

, nato a	(Regno Unito) il ,
, nato a	(Regno Unito) il ,
con il patrocinio degli avv.ti BORGNA GIULIA e ZAMBONI MATTEO;	
	PARTE RICORRENTE
contro	
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., difeso dall'Avvocatura	
dello Stato;	
	PARTE RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero press	so il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana	
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della	
cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di	
, cittadino italiano nato nel Comu	ne di () in data
ed emigrato nel Regno Unito, dove era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza	
italiana e senza naturalizzarsi cittadino britannico.	
Dall'unione tra	e , cittadina britannica,
nasceva il che nel	si univa in matrimonio con il signor
, cittadino britannico,	, generando , odierno
ricorrente.	
Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio senza contestare la domanda e	
chiedendo la compensazione delle spese di lite.	
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione	
versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale risulta anche che	
non era mai stata naturalizzato cittadino britannico.	
Per effetto della sentenza n° 87 del 1985 della Corte costituzionale – che ha dichiarato	
l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n°	
555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita	
della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava	
con cittadino straniero – il matrimonio di con un cittadino britannico non ha	
determinato, in difetto di una manifestazione di volontà in tal senso dell'interessata, la	
perdita dello <i>jus civitatis</i> in capo alla donna.	
D'altra parte, la stessa Corte costituzionale, con sentenza n° 30 del 1983, ha dichiarato	
l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n° 1, della citata legge n° 555/1912, nella parte in	
cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.	

Afferma, infine, Cass., SSUU, Sentenza n° 4466 del 2009 che «la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria».

Consegue ai principî sin qui ricordati che , cittadina italiana per nascita, non ha mai legittimamente perduto tale *status civitatis* e l'ha trasmesso, *jure sanguinis*, al proprio figlio, , il quale, a sua volta, l'ha trasmesso al figlio , anch'esso odierno ricorrente.

Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono, infatti, inapplicabili, e non hanno più effetto, dal 1° gennaio 1948, sui rapporti su cui ancora incidono, qualora permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.

Attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello *status civitatis*, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle "situazioni esaurite" (come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità) se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato, gli effetti prodotti da una norma, dichiarata incostituzionale, discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa della norma costituzionalmente illegittima, sempre che non vi sia stata una espressa rinuncia allo *status* da parte degli aventi diritto.

Pertanto, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del Ministero dell'interno dei provvedimenti conseguenti.

Sussistono giusti motivi, considerata la sostanziale non opposizione della parte resistente, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 702 bis c.p.c., definitivamente pronunciando, così decide:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;

- compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, in data 31/01/2023

IL GIUDICE dott.ssa Lucia Faraglia